

LEGGE REGIONALE

Disciplina del servizio stampa della Regione Puglia

LEGGE REGIONALE:

" Disciplina del servizio stampa della Regione Puglia".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

Le Regione Puglia, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione, e di quanto previsto dal D.P.R. 24/7/77, n. 616 e dalla legge statale 5.8.81, n. 416, ritiene l'informazione premessa indispensabile per l'attuazione del principio affermato dall'art. 1 dello Statuto, che la impegna a garantire la più ampia partecipazione democratica dei cittadini, delle formazioni sociali, economiche e culturali alla determinazione della politica regionale, nonchè strumento per favorire il pieno sviluppo della persona umana e per assicurare la tutela degli interessi di crescita culturale, sociale ed economica della popolazione pugliese anche attraverso la più compiuta conoscenza, al di fuori dei confini regionali, delle caratteristiche umane, culturali, geografiche e produttive della Puglia.

ART. 2

L'impegno regionale è inteso al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere nella pubblica opinione la piena conoscenza del ruolo della Regione e delle autonomie locali;
- b) proporre all'attenzione dei cittadini le scelte di priorità delle azioni regionali, chiarendo la problematica dello sviluppo pugliese e della domanda sociale, per un più corretto impiego delle risorse disponibili a tutti i livelli;
- c) operare per una sempre più completa conoscenza della realtà pugliese nelle altre regioni ed in quei Paesi esteri che possono rappresentare un utile sbocco per le produzioni pugliesi ed incrementare consistenti correnti turistiche verso la Puglia;
- d) promuovere lo sviluppo dell'informazione tra i giovani come contributo alla loro crescita civile e culturale, con la conoscenza della realtà, dei problemi e delle scelte che si rendono necessarie per affrontarli;
- e) attuare iniziative di ricerca, di sperimentazione e di innovazione nel campo dell'informazione di interesse locale.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

3-

ART. 3

L'attività di informazione della Regione si realizza sia con iniziative assunte direttamente, sia con l'utilizzazione di appositi spazi in quotidiani, periodici e programmi della RAI TV e di emittenti radiotelevisive private.

L'iniziativa diretta della Regione si attua con la pubblicazione di un'agenzia quotidiana di informazione nonché con la pubblicazione, anche con la formula dell'edizione per conto, di periodici, opuscoli e libri, oltre che con la realizzazione di filmati, videocassette, manifesti e altro materiale.

I contenuti non dovranno esaurirsi nell'illustrazione delle attività degli organi regionali, ma dovranno proporre un dibattito aperto sulle problematiche più attuali che la realtà pugliese presenta. L'utilizzazione degli spazi nei quotidiani, nei periodici e nei programmi radiotelevisivi dovrà avvenire con testi giornalistici, nel rispetto della obiettività, della correttezza e della completezza dell'informazione pubblica, ovvero con immagini e filmati idonei che rispondano agli stessi criteri.

ART. 4

Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta^{regionale} su proposta vincolante dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per la parte riguardante l'organo legislativo, definisce una proposta di programma annuale di informazione da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio regionale.

Il programma dovrà precisare gli obiettivi che la Regione intende proporsi ed indicare le varie iniziative con la quantificazione della spesa necessaria.

Iniziative promozionali specifiche saranno concordate con gli Assessori e con i settori interessati.

Per eventuali sopravvenute esigenze, la Giunta potrà proporre, con la procedura di cui al primo comma, le opportune variazioni del programma annuale.

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

5-

ART. 5

Le attività di informazione di cui alla presente legge sono di competenza esclusiva del servizio stampa organizzato funzionalmente presso la Presidenza della Giunta e presso la Presidenza del Consiglio.

Nel predetto servizio sono impegnati giornalisti, professionisti o pubblicisti, iscritti all'Ordine professionale di cui alla legge statale 3.2.1963, n. 69.

ART. 6

Il servizio stampa predispone il programma annuale di informazione di cui al precedente art. 4 e ne cura l'attuazione assumendo tutte le iniziative utili in relazione ai fini proposti.

Cura, altresì, l'informazione esterna della Regione, a tutti i livelli, e promuove iniziative e servizi giornalistici ed audiovisivi nel quadro del programma approvato dalla Giunta.

ART. 7

Responsabile del servizio stampa è il coordinatore, che firma come direttore responsabile tutte le pubblicazioni periodiche della Regione e che, pertanto, deve essere giornalista iscritto all'Ordine professionale.

La struttura si articola in due uffici, uno per il Consiglio ed uno per la Giunta. I responsabili di ciascuno di detti uffici, giornalisti iscritti all'Ordine professionale, assumono la direzione delle pubblicazioni, rispettivamente, del Consiglio e della Giunta.

Ciascuno dei due uffici sarà composto, oltre che dal responsabile, da tre giornalisti.

Il coordinatore del servizio stampa risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta.

ART. 8

Ai giornalisti impegnati nel servizio stampa si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

ART. 9

L'incarico per il coordinamento del servizio stampa, a tempo determinato non superiore a cinque anni, rinnovabile e revocabile con le stesse modalità previste per la nomina, è attribuito dalla Giunta regionale, su proposta concorde del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, ad uno dei giornalisti impegnati nel servizio,

Gli incarichi per la direzione degli uffici stampa del Consiglio e della Giunta, a tempo determinato non superiore a cinque anni, rinnovabili e revocabili con le stesse modalità previste per la nomina, sono attribuiti dalla Giunta regionale, che per l'ufficio stampa del Consiglio provvede su designazione vincolante dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, a giornalisti addetti al servizio stampa,

Al coordinatore ed ai responsabili dei due uffici viene corrisposta un'indennità aggiuntiva non inferiore a quella prevista per analoghe posizioni nella direzione degli uffici regionali.

ART. 10

Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta possono nominare un proprio addetto stampa per la durata del mandato, scelto fra gli iscritti all'Ordine dei giornalisti.

Gli addetti stampa sono assunti come collaboratori esterni a norma del contratto nazionale di lavoro giornalistico, con compenso mensile forfettizzato non inferiore a un dodicesimo della retribuzione di capo servizio.

ART. 11

In sede di prima applicazione della presente legge, gli iscritti all'Ordine dei giornalisti in servizio alla data del 30 novembre 1984 presso il Settore Stampa di cui alla legge regionale n. 18/1974, nonché gli addetti stampa che alla stessa data abbiano in corso un contratto giornalistico con la Regione, saranno impegnati nel servizio stampa su loro istanza al Presidente della Giunta entro trenta giorni ^{data di} dall'entrata in vigore della presente legge. Vengono comunque fatti salvi i diritti quesiti ai livelli di provenienza.

Alla copertura dei posti di giornalista rimasti vacanti dopo la sistemazione di coloro i quali avranno presentato domanda nei modi e nei tempi di cui al comma precedente, si procederà ~~ad~~ assunzioni con contratto a tempo indeterminato secondo i criteri di selezione che saranno stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta nell'ambito delle rispettive competenze, ovvero con assunzioni per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato-rinnovabile.

Negli uffici stampa il personale in servizio che ne abbia titolo può svolgere il praticantato alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

L'art. 32 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente disciplina contenute in precedenti leggi regionali sono abrogati.

La disciplina del servizio stampa della Regione prescinde dalla normativa di organizzazione degli uffici regionali.

ART. 13

Per le iniziative previste dalla presente legge è utilizzata la somma di lire un miliardo sul capitolo 0001280 del Bilancio di previsione per il 1985 (Spese per la pubblicazione degli atti della Giunta regionale, del Bollettino ufficiale, delle riviste regionali e per l'acquisizione di notizie).

Per le iniziative che non rientrano tra quelle finanziabili con il capitolo predetto, è istituito nel Bilancio di previsione per il 1985 e gli anni successivi un fondo annuale di lire 500 milioni con apposito capitolo denominato "Finanziamento delle iniziative di informazione".

La spesa per le retribuzioni dei giornalisti, presunta per il 1985 in lire 300 milioni, è imputata sul capitolo 00302 (Stipendi, retribuzioni) del Bilancio di previsione per il 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Al finanziamento degli oneri previsti dai precedenti secondo e terzo comma si fa fronte mediante prelevamento di una pari somma, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1602040 (Fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di approvazione) del Bilancio di previsione per il 1985.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to(Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to(Dott. Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 25.3.85
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)